

Pensioni - Contributi trasferiti dall'INPDAI all'INPS *ex lege* n. 289/2002 - Determinazione della pensione - Pensione unica liquidata con il principio del *pro-rata*.

Corte di Appello di Torino – 19.6.2018 n. 236 – Pres. Mariani – Rel. Grillo Pasquarelli – V.F. (Avv. Del Vecchio) – INPS (Avv. Conrotto).

Il trasferimento all'INPS dei contributi versati dal dirigente di aziende industriali all'INPDAI è avvenuto, per effetto della legge n. 289 del 2002, attraverso l'iscrizione "con evidenza contabile separata", a dimostrazione dell'assenza di una unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal D.P.R. n. 58 del 1976; pertanto, vale il principio della pensione unica liquidata in più quote determinate secondo le norme di ogni singolo regime assicurativo.

FATTO – F. V. ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale di Torino esponendo di essere stato iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS fino all'agosto 1997, di essere stato successivamente iscritto all'INPDAI e di avere maturato il diritto alla pensione di anzianità dal 1.1.2005; di avere esercitato il diritto al *bonus* ex art. 1 L. 243/2004 e di avere pertanto continuato a lavorare senza versamento di contributi fino al 30.6.2012; di avere ottenuto la pensione di anzianità dal 1.7.2012. Ha lamentato che gli era stata liquidata una pensione di importo inferiore a quello che avrebbe percepito se fosse stato iscritto soltanto all'A.G.O., in violazione dell'art. 3, 4° comma, D.Lgs. 181/1997, che prevede l'armonizzazione fra il sistema pensionistico INPDAI e quello dell'A.G.O.; ha chiesto, pertanto, la riliquidazione della pensione.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 1842/2016 il Tribunale ha respinto il ricorso.

Propone appello il Sig. V.; l'INPS resiste al gravame.

All'udienza del 12.4.2018 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

DIRITTO – Il Tribunale - riportato il testo dell'art. 2, comma 22, L. 335/1995, dell'art. 3, comma 4, D.Lgs. 181/1997 e dell'art. 42 L. 289/2002 - ha respinto il ricorso rilevando che *"in seguito alla soppressione dell'INPDAI, l'ammontare del trattamento pensionistico dovuto agli iscritti deve quindi essere determinato secondo il principio del pro rata, ossia sommando la quota maturata presso l'ente previdenziale soppresso fino al 31.12.2002 e la quota successivamente maturata presso il FPLD dell'INPS. La clausola di salvaguardia, comprensibile quando il rapporto assicurativo si concludeva presso l'INPDAI, con l'erogazione della pensione, appariva chiaramente in contrasto con il principio del pro rata successivamente codificato, e pertanto non applicabile alla fattispecie oggetto di causa"*.

L'appellante censura la sentenza impugnata per non avere considerato che la clausola di salvaguardia (contenuta nell'art. 3, comma 4, D.Lgs. 181/1997, secondo cui *"L'importo del trattamento pensionistico complessivo non può comunque risultare inferiore a quello previsto, alle medesime condizioni, dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti"*) non è stata soppressa con effetto retroattivo, ed è stata vigente dal 1997 fino a quando è esistito il regime pensionistico INPDAI: dunque, dovrebbe essere applicata alla quota di pensione maturata fino al 31.12.2002.

L'appello è infondato.

L'appellante è andato in pensione successivamente all'entrata in vigore della L. 289/2002 il cui art. 42 (*"Confluenza dell'INPDAI nell'INPS"*) prevede:

"1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferite all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. (...).

3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto".

L'unica disciplina applicabile al caso di specie è quella del sopra riportato art. 42, sia perché si tratta di disposizione successiva al D.Lgs. 181/1997, sia perché essa contiene un espresso richiamo soltanto alla disposizione contenuta nell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 181/1997 e non anche a quella contenuta nell'art. 3, comma 4, dello stesso D.Lgs., che prevedeva che l'importo del trattamento pensionistico complessivo non potesse risultare inferiore a quello previsto dall'A.G.O..

Ne consegue che la clausola di salvaguardia di cui al citato art. 3, comma 4, non è più in vigore, perché abrogata per incompatibilità (ex art. 15 disp. prel. al c.c.) dalla disciplina introdotta dall'art. 42 L. 289/2002, che è l'unica norma regolatrice del trattamento pensionistico dell'appellante. Del resto, è solo per effetto della ricongiunzione - espressamente prevista per i dirigenti iscritti all'INPDAI dall'art. 22 D.P.R. n. 58/1976, a norma del quale il dirigente, dimissionario o licenziato o che comunque avesse perduto la qualifica senza avere maturato il diritto a pensione, poteva chiedere all'INPDAI di provvedere, per i corrispondenti periodi di contribuzione comunque riconosciuti presso l'Istituto medesimo, *"alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione"* - che i periodi di contribuzione esistenti presso le altre gestioni, esclusive, speciali o sostitutive, dei lavoratori dipendenti possono essere utilizzati nel fondo dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, come se i contributi fossero stati sempre versati in quest'ultima gestione e con il diritto ad un'unica pensione liquidata in base ai requisiti previsti dal regime generale.

L'appellante, invece, non ha presentato domanda di ricongiunzione dei contributi versati all'INPDAI con quelli esistenti presso la gestione generale A.G.O. prima della soppressione dell'INPDAI; il trasferimento dei suoi contributi presso l'INPS è avvenuto solo per effetto della L. 289/2002, attraverso l'iscrizione all'A.G.O. dei titolari di posizioni assicurative e pensionistiche presso il soppresso INPDAI, e l'iscrizione è avvenuta "*con evidenza contabile separata*", a dimostrazione dell'assenza di una unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal D.P.R. n. 58/1976 (v., in tal senso, Cass. n. 4897/2017).

Per coloro che, come l'appellante, erano titolari di posizioni assicurative INPDAI fino al 31.12.2002 e che sono transitati, dal 1.1.2003, nell'A.G.O., non può che valere il principio della pensione unica, liquidata in più quote determinate in base alle norme di ogni singolo regime assicurativo, secondo il principio del *pro rata* espressamente richiamato dal legislatore.

L'appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

(Omissis)
